



COMUNE DI ARTOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 09

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria - prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC - TARI PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **20,00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
BONICELLI Barbara	X	
STERNI Cristian	X	
ARRIGONI Roberto	X	
ANDREOLI Giuseppe	X	
FONTANA Eleonora	X	
RAVELLI Lino	X	
RAVELLI Valerio Mario	X	
CANTONI Fabio	X	
COTTI COMETTI Gualtiero	X	
CESARI Gianpietro	X	
GHIRARDELLI Attilio	X	
ANDREOLI Federico	X	
SERIOLI Renzo	X	
Totale	13	

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale Dott. Giovanni Stanzione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa **Barbara Bonicelli**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la presidenza e constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento **n. 3** all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 09 del 28/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC – TARI PER L'ANNO 2019
--

SINDACO:

Grazie, Assessore al Bilancio.

ASSESSORE COTTI COMETTI:

Sulla base del piano finanziario di cui abbiamo appena parlato, le tariffe della tari per i due ambiti che in sintesi comportano un incremento per le tariffe delle famiglie mediamente di 10-15 euro a bolletta e nessun incremento per le attività. Per Montecampione la tariffa al metro quadro per le famiglie passa da 1,41 euro a 1,59 mentre per le attività si ha una riduzione del 13%. Sostanzialmente grazie alla bollettazione sono state recuperate superfici ma solo sulle abitazioni. Queste riescono a supplire l'aumento dei costi mentre l'incremento del 12% è dovuto anche in questo caso all'aumento dei rifiuti di quasi 40% e secondo il metodo normalizzato va poi posto a carico delle famiglie.

SINDACO:

In merito a questo, come avete potuto sentire, siamo riusciti a fare una piccola manovra su Montecampione per quanto riguarda l'andare incontro alle attività per cui c'era ancora un margine sull'aliquota dello scorso anno, l'abbiamo resettato e quindi abbiamo ridotto quelle che sono le tariffe a metro quadro dei commercianti fino all'osso e questo ha comportato un leggero incremento su tutti gli appartamenti per cui il 13% sulle attività e invece un 41,59% sulle famiglie. C'è da dire rispetto a questo che l'anno scorso noi siamo partiti con questa acquisizione obbligatoria per quanto riguarda l'ambito di Montecampione. Ad oggi per quanto riguarda le 30 attività commerciali presenti su Montecampione solo 8 dopo diversi solleciti sono venute al Comune o l'agenzia che si sta occupando della Tari di Montecampione per poter insieme andare a verificare i dati catastali perché di fatto ci si è attenuti all'anagrafica, alla situazione catastale. Questo ha comportato notevoli difficoltà perché la situazione di Montecampione è abbastanza anomala e ci sono stati anche dei problemi di dati catastali e questo ha permesso di andare a sanare, di adeguare quelli che sono i casi emersi. Noi fino a giugno 2019 non usciranno per quanto riguarda le attività commerciali che non si sono ancora approcciate al nostro servizio. Presumo che ci sia un margine di tempo per far sì che non si trovino sorprese che poi magari potrebbero comunque essere rivisitate però ci siamo posti questa domanda: come mai su 30 esercenti solo 8 hanno collaborato, e mi sembra che questi 8 non abbiano avuto poi questo scossone come si pensava. Anzi, in linea comunque con quelli che sono gli esercizi commerciali dei piccoli centri abitati come Artogne, tutto sommato, diciamo che forse anche rispetto al fatto che è una zona turistica e ha tutte le agevolazioni di una zona turistica sono anche colpiti di meno rispetto al negozietto che si trova in una frazione che non è turistica per cui noi auspichiamo che ci sia questa risposta entro giugno ma ho dei

dubbi visto che è un anno che abbiamo mandato 3 poste certificate e non c'è risposta per cui noi il nostro pezzo l'abbiamo fatto. A questo punto procederemo d'ufficio. Prego.

CONSIGLIERE CESARI:

Solo un appunto sulle tariffe di Montecampione che abbiamo potuto vedere. Abbiamo il totale di quegli 8 e poi abbiamo fatto i nostri conti. Io presumo che non sono ancora arrivati a Montecampione perché quando arriveranno non saranno molto contenti.

SINDACO:

Questi 8 sanno già esattamente cosa andranno a pagare.

CONSIGLIERE CESARI:

A me non risulta così però va bene. Soprattutto perché è riferito ..., ho chiesto a una presente. 270 giorni sono, se non ricordo male. Quindi coprono quasi $\frac{3}{4}$ del periodo quindi io adesso non dico le tariffe perché le ho viste però ci penseranno loro a rispondervi, eventualmente. Voglio solo ricordarvi che non possiamo mai considerare un'attività commerciale a Montecampione come un'attività commerciale ad Artogne o in altri posti.

SINDACO:

Addirittura 1008 è ulteriormente diverso da 1002 perché è una stagionalità addirittura da anno notarile per cui non è aperto 12 mesi su 12. Anche lì c'è un'ulteriore possibilità di legge per poter andare incontro. Per cui non è che abbiamo diviso gli ambiti perché ci pareva a noi. Proprio perché c'era la possibilità per legge di andare ad alleviare i costi su. Quello che per legge è prescritto noi per legge facciamo. Non possiamo assolutamente andare noi a decidere delle aliquote e delle percentuali se non quelli di cui ci siamo resi conto l'anno scorso e siamo intervenuti immediatamente per cui se ci saranno spiragli di legge in futuro li valuteremo.

CONSIGLIERE CESARI:

Io mi sono portato la mia bolletta. 4 persone, appartamento 100 metri quadri. Nel 2014, 262 euro. 2015 e 2016, 268 euro. 2017, 268 euro. 2018, 310 euro. A questo 2019 credo 330 euro, probabilmente, giusto?

SINDACO:

Sappiamo il perché. Perché voi avevate le tariffe ferme da qualche anno e probabilmente il fatto di andare a rifare il piano Tari avrebbe comportato quel famoso cavillo per cui la transitorietà è il fatto che non c'era Montecampione..., avete messo la testa sotto la sabbia per cui avete deciso che visto che non avevate fatto il bilancio di previsione lasciandoci in balia degli eventi della Prefettura a questo punto le tariffe..., adeguare le tasse due mesi prima delle elezioni. Esatto. Per carità. Noi abbiamo adeguato ciò che era rimasto.

CONSIGLIERE CESARI:

Noi teniamo la testa molto alta. Se l'avessimo fatto avreste detto: "Ci avete fatto un bilancio che dobbiamo sopportare noi, gestire noi e l'avete fatto voi".

SINDACO:

La cosa più grave in un Comune è non adeguare le tariffe perché il costo della vita, come dappertutto, aumenta, i costi per i Comuni aumentano per cui bisogna andare gradualmente di pari passo come per gli stipendi, di pari passo e non ci si accorge che se si lasciano indietro le cose di qualche anno senza preoccuparsi delle prossime elezioni ma del qui e ora. Si va a vedere di adeguare i costi a quelli che sono poi le entrate.

CONSIGLIERE GHIRARDELLI:

Già quando amministrava questo signore c'era la copertura del 100% che era comunque rispettata. Adesso secondo me ci sono dei costi che non devono essere inseriti. Per quanto riguarda la legge di bilancio e l'acquedotto e la percentuale di copertura, arrivava anche al 90%, anche con Cesari. Era la fognatura che abbassava poi la percentuale.

SINDACO:

Okay. Possiamo passare al voto?

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

VISTE le disposizioni contenute nei commi da 641 a 668 del suddetto art. 1 che prevedono l'istituzione della tassa rifiuti (Tari), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e ai sensi del comma 652 il comune, in alternativa ai criteri indicati nel comma precedente, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- ai sensi dell'articolo 1, comma 652, *Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato*
- ai sensi del suddetto art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- l'art. 8 del d.P.R. 27/04/1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche
- che le tariffe del tributo Tari, da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO il regolamento che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale comprensiva della tassa rifiuti disciplinata dalla parte IV, come modificato per l'anno 2018 che hanno comportato l'istituzione di due ambiti territoriali per effetto dell'estensione del servizio comunale di gestione del ciclo dei rifiuti all'area di Montecampione, estensione necessaria per dare attuazione all'attuale sistema normativo del ciclo integrato di

gestione dei rifiuti rientrante tra le funzioni fondamentali dei comuni, fortemente mutato negli ultimi anni a favore di una logica che mira al controllo del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti, al recupero delle risorse, alla sorveglianza ambientale, al rispetto dei parametri di fabbisogno standard imposti dalla normativa nazionale;

CONSIDERATO CHE

- per la finalità descritta, sono state approvate specifiche disposizioni regolamentari nella sezione del regolamento di disciplina della TARI, tali da permettere di commisurare la tariffa della tassa alle caratteristiche del territorio, mantenendo l'assetto vigente per l'ambito di Artogne fondato sul criterio di calcolo del DPR 158/99 e di applicare per l'ambito di Montecampione la tariffa calcolata con il metodo semplificato alternativo, basato sulla produzione media ordinaria di rifiuti per unità di superficie, con particolare riferimento alle utenze domestiche per le quali non si applica il parametro del nucleo familiare ai fini della determinazione della quota variabile ma unicamente il criterio della superficie
- La modalità semplificata si rivela particolarmente utile nella dinamica delle nuove utenze dell'area territoriale di Montecampione, caratterizzata dalla presenza di numerose abitazioni ad uso turistico, per determinati periodi dell'anno

VISTO il Piano Economico Finanziario per l'anno 2019 che comprende piani di costo distinti per i due ambiti territoriali al fine di procedere a determinazioni tariffarie distinte per ciascun ambito;

VISTA l'allegata *scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari* denominato ALLEGATO A, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze come descritte nel documento, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, comprendente:

- 1 *Criterio di calcolo delle tariffe di determinazione della TARI per l'ambito di Artogne*
- 2 *Criterio di calcolo delle tariffe di determinazione della TARI per l'ambito di Artogne Montecampione*

RILEVATO CHE le suddette tariffe sono state adottate sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd, e si allinea:
 - o per l'ambito territoriale di Artogne alla percentuale del 71,52 per le utenze domestiche del 28,48 per le utenze non domestiche, forbice sulla quale si dovrà applicare il risultati della raccolta differenziata a favore delle famiglie dello 0,1;
 - o per l'ambito territoriale di Artogne Montecampione alla percentuale del 82,94 per le utenze domestiche e del 18,06 per le utenze non domestiche

- l'attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata con l'approvazione del piano finanziario per l'anno 2019, e si allinea:
 - o per l'ambito territoriale di Artogne alla percentuale del 28,13% per la parte fissa e al 71,87% per la parte variabile
 - o per l'ambito territoriale di Artogne Montecampione alla percentuale del 40,33% per la parte fissa e al 59,67% per la parte variabile
- la quantità totale dei rifiuti prodotta nell'anno 2018 è pari a 1.616.060 Kg per l'ambito di Artogne e a 353.112 Kg per l'ambito di Artogne Montecampione;
- sono state definite due articolazioni territoriali per la definizione delle seguenti tariffe:
 - o UTENZE DOMESTICHE TARIFFA PER L'AMBITO DI ARTOGNE
 - o UTENZE DOMESTICHE TARIFFA PER L'AMBITO DI ARTOGNE MONTECAMPIONE
 - o UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AMBITO DI ARTOGNE
 - o UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AMBITO DI ARTOGNE MONTECAMPIONE

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al d.P.R. 27/04/1999, n. 158, nella misura riportata nell'elaborato delle tariffe allegato al presente atto, approvato nella delibera relativa alle tariffe anno 2018, in ordine ai quali si ricorda che:

- Per l'ambito di Artogne Montecampione i coefficienti Kc e Kd relativi alle attività economiche sono stati fissati nella misura minima, tenuto conto della fase di avvio, con applicazione della misura oltre il minimo del 50% per le tipologie 10 Negozi, 16 Ristoranti, 17 Bar, 20 ortofrutta
- Il regolamento non prevede abbattimenti per stagionalità in quanto l'intera area è di carattere stagionale ed è autonoma nel calcolo delle tariffe rispetto all'ambito di Artogne

VISTO

- l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.
- l'art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

- Il Decreto 25 gennaio 2019 che ha posticipato al 31 Marzo 2019 il termine ultimo di approvazione del bilancio degli enti locali per l'anno 2019

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 e il vigente regolamento comunale IUC che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ACQUISITO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dall'avente titolo ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. ;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cesari, Ghirardelli, Andreoli Federico, Seriola) ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 13 presenti;

DELIBERA

1. di approvare le tariffe del tributo Tari come determinate nell'allegato A scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo TARI anno 2019, che di seguito si riportano:

UTENZE DOMESTICHE TARIFFA PER L'AMBITO DI ARTOGNE

Numero componenti il nucleo	TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE NUCLEO
1	0,3888	78,1649
2	0,4536	145,9079
3	0,4999	187,5959
4	0,5370	229,2838
5	0,5740	257,4232
6 o più	0,6018	301,1956

UTENZE DOMESTICHE TARIFFA PER L'AMBITO DI ARTOGNE MONTECAMPIONE

TARIFFA FISSA a mq	TARIFFA VARIABILE a mq
0,6424	0,9503

UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AMBITO DI ARTOGNE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1406	0,2785
02 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,5889	1,4032
03 Stabilimenti balneari	0,3340	1,1140
04 Esposizioni, autosaloni	0,2637	0,7605
05 Alberghi con ristorante	1,1690	2,3415
06 Alberghi senza ristorante	0,7998	1,6045
07 Case di cura e riposo	0,8789	1,7545
08 Uffici, agenzie, studi professionali	0,8789	1,9923
09 Banche ed Istituti di credito	0,5098	1,5360
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,7647	1,9537
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9405	2,6671
12 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,6328	1,7695
13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,0196	2,0308
14 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	0,3779	1,0497
15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,4834	1,3496
16 Ristoranti, Trattorie, osterie, Pizzerie,	2,5525	5,0989
17 Bar, Caffè, Pasticceria	1,5997	4,4717
18 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,7016	4,1881
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,3536	4,0456
20 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	2,6632	7,4558
21 Discoteche, Night club	0,9141	2,8813

UTENZE NON DOMESTICHE PER L'AMBITO DI ARTOGNE MONTECAMPIONE

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3974	0,7318
02 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi	0,8589	1,5509
03 Stabilimenti balneari	0,4871	0,8754
04 Esposizioni, autosaloni	0,3846	0,7037
05 Alberghi con ristorante	1,3716	2,4742
06 Alberghi senza ristorante	1,0255	1,8437
07 Case di cura e riposo	1,2178	2,2012
08 Uffici, agenzie, studi professionali	1,2819	2,3109
09 Banche ed Istituti di credito	0,7050	1,2666
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,1152	0,9992
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3716	2,4770
12 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,9230	1,6607
13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,1793	2,1252
14 Attivita' Industriali con capannoni di produzione	0,5512	0,9852
15 Attivita' artigianali di produzione beni specifici	0,7050	1,2666
16 Ristoranti, Trattorie, osterie, Pizzerie,	3,7174	5,5817
17 Bar, Caffè, Pasticceria	2,3330	4,1968
18 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,2561	4,0617
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,9741	3,5438

20 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	7,7682	6,9975
21 Discoteche, Night club	1,3332	2,4094

2. di dare atto che il gettito complessivo atteso dalle tariffe è pari a euro 650.005,08 e che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
3. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 6/12/2011, n. 201, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Indi, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 presenti, espressi per alzata di mano dai presenti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

N.B.: Per quanto non riportato si fa richiamo alla registrazione audio agli atti di questo Comune e pubblicata on line sulla home page all'indirizzo <http://www.comune.artogne.bs.it/pages/home.asp> "Registrazioni audio del Consiglio Comunale"

PARERE ESPRESSO

**AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49.1 E 147-bis DEL D.LGS. 267/00 E S.M.I.
E DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Si esprime parere favorevole sulla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione



Il Responsabile del Servizio Tributi
(Quett Rinaldo)

Si esprime parere favorevole sulla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione



Il Responsabile del Servizio Contabilità e sviluppo
(Dott. Giovanni Stanzione)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano




(Arch. Cristian Sterni)

Il Sindaco

(Dott.ssa Barbara Bonicelli)

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzione)



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Articolo 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Lì, 10 APR 2019

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzione)



La presente deliberazione è:

- stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4. del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.
- divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

(Dott. Giovanni Stanzione)

